

CAMERA DEI DEPUTATI N. 971

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Corpo degli agenti di custodia ha avuto un ordinamento civile fino al 1945, per effetto del regolamento di cui al regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584. Nel 1945, per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, poi integrato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, l'ordinamento fu militarizzato e l'organismo trovò collocazione tra le Forze armate e le Forze di polizia. Dal 1991, per effetto della legge 15 dicembre 1990, n. 395, l'ordinamento è stato ancora demilitarizzato in funzione del nuovo organismo, appunto la polizia penitenziaria.

In questo atto non verrà dato rilievo alla organizzazione antecedente al 1945 (anche se qualche significativo richiamo si renderà indispensabile, nonostante i quasi sessanta anni trascorsi), apparendo preminente, ancorché per sintesi, l'evoluzione

delle vicende giuridiche e sostanziali dell'organismo, sotto i profili organizzativi, gerarchici, strutturali, tecnici ed operativi dopo il 1945 e dopo il 1990, vale a dire dall'origine dei due ordinamenti, militare e civile, rispettivamente, per verificare, in comparazione, la plausibilità e la portata dello sforzo innovativo.

Dunque il Corpo degli agenti di custodia, militare, aveva la seguente configurazione:

era inserito nella Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia;

era amministrato da un ufficio centrale di tale Direzione generale entro cui era collocato il comandante del Corpo titolare di un ufficio di comando, entrambi di valenza meramente nominale (residuale la sostanza);

a livello periferico regionale l'organismo si avvaleva di ufficiali trasformati, pomposamente, in comandanti di comandi regionali di cui non v'era traccia di fonte normativa;

a livello periferico regionale, per effetto di competenze legislativamente attribuite, l'organismo supponeva la figura dell'ispettore distrettuale, provvista di una certa superiorità funzionale, non anche gerarchica;

a livello periferico locale l'organismo era distinto nei reparti degli istituti penitenziari, posti al comando, nominale, di un maresciallo e, di fatto, del direttore dell'istituto, capo assoluto del personale militare insede, riconosciuto, altresì, unico titolare del potere di richiesta di procedimento penale per reati militari, in quanto considerato comandante di Corpo;

disponeva di scuole di addestramento e di formazione, di un servizio di trasporto automobilistico militare, di un servizio navale militare e di alcuni poligoni di tiro;

era equipaggiato ed armato secondo i livelli, quasi sempre minimi, delle previsioni relative alle Forze di polizia.

Ex lege, il Corpo dipendeva gerarchicamente dal Direttore generale, dal Comandante del Corpo, dagli altri superiori, appunto, gerarchici e, malgrado il silenzio normativo, per tacita tolleranza di un potere di autoinvestitura, anche dal Direttore dell'Ufficio centrale preposto alla amministrazione complessiva del personale, il quale esercitava ogni pertinente potere di superiorità e di comando senza limitazioni di sorta. Fatta, pertanto, salva la figura del Direttore generale, in quanto capo dell'Amministrazione e, quindi, capo del personale tutto, le altre figure appena individuate, variamente apicali, pur destinate, di massima, al governo amministrativo e di intervento degli agenti di custodia, secondo la legge, nella lettura e nella conseguente interpretazione, adattata alle circostanze, si appropriavano di investiture e di discendenti poteri assai controversi, a volte contraddittori.

Ed infatti:

il Direttore dell'Ufficio del personale del Corpo, come appena accennato, era privo di poteri gerarchici intesi in senso militare, tant'è che non gli era dovuto nemmeno il saluto militare, e ciononostante li esercitava;

il Comandante del Corpo e gli altri ufficiali, pur privi di codificati poteri di intervento autonomo, fatta eccezione di quelli di principio ad essi riconosciuti dalla legge istitutiva (mai oggetto di regolamento, ancorché di obbligo) potevano esercitare il sancito potere gerarchico e, per conseguenza, pretendere comportamenti di subordinazione senza limitazioni personali e territoriali ma privi, tuttavia, di retroterra sostanziale;

l'ispettore distrettuale, pur essendo normalmente incaricato della supervisione degli istituti, a rigore, nessuna pretesa gerarchica poteva avanzare nei confronti del personale militare perché sprovvisto di titolarità, tant'è che nemmeno a questa figura era dovuto il saluto militare; anche ad esso, tuttavia, era consentito di operare quale figura gerarchica;

il direttore dell'istituto penitenziario, di contro, nonostante l'assolutezza della sua superiorità, poteva godere e fare esercizio dei diritti e dei poteri riconosciutigli soltanto nell'ambito del proprio carcere e nei confronti del proprio personale, essendo irrilevante la sua qualifica altrove.

Chiaro è che queste figure, nel loro complesso, a seconda del tacito o espresso consenso, indirizzavano e condizionavano l'andamento amministrativo ed operativo del Corpo. Ciò posto, dalla non numerosa legislazione ma, soprattutto, dal tipo di attuazione che ad essa è stata data per oltre mezzo secolo, all'esegeta del tempo, interessato ad una indagine approfondita, motivata, comparata, in breve serena ed obiettiva, finalizzata al sapere, sarebbe venuta in luce una insospettabile situazione giuridica e tecnica cristallizzata nella precarietà, nella confusione, nella condiscendenza alla approssimazione e nella indifferenza.

In un siffatto stato di cose era, pertanto, inevitabile che venissero ad insorgere fermenti riformatori, vieppiù insistiti, suscitati ed alimentati da uomini in condizioni professionali a dir poco disagiate, pressoché abbandonati a se stessi, sottoposti a turni di lavoro massacranti, mal pagati, senza tutela, psicologicamente provati dal quotidiano rischio della incolumità personale — segnatamente nei tormentati anni del terrorismo — disillusi e sfiduciati. Ecco, allora, prendere connotazione la spinta riformista diretta ad ottenere, al fine, il riconoscimento di sacrosanti principi e l'attuazione di misure concrete atte a superare la pericolosa e non più sostenibile situazione generale incredibilmente difesa da molti fino al limite della possibilità estrema.

Nell'essenziale, quella spinta era, allora, finalizzata:

al cambiamento di *status*, non apparendo quello militare ancora compatibile con la funzione penitenziaria divenuta non più meramente custodiale;

all'adeguamento delle piante organiche;

all'acquisizione di una forte e profonda qualificazione professionale, incentrata su una solida cultura di base, giuridica e tecnica;

al formale inserimento del personale nei procedimenti e nelle attività del trattamento penitenziario;

alla chiara determinazione dell'orario di lavoro e alla equa distribuzione dei carichi;

alla modernizzazione di una struttura amministrativa complessivamente obsoleta;

alla efficace rappresentatività;

alla reale equiparazione alle altre Forze di polizia;

al potenziamento dell'equipaggiamento, dei mezzi e degli strumenti;

alla vivibilità dell'ambiente professionale.

Questi i principi, queste le aspettative che, invero, la legge di riforma n. 395 del 1990 ha integralmente recepito e tradotto in norme. Entrata, pertanto, tale legge in vigore, si sarebbe dovuto provvedere alla sollecita e puntuale attuazione di essa per avviare, dopo tanto peregrinare tra difficoltà ed ostacoli, una lunga stagione di certezze, di produttività e di adeguato benessere collettivo. Ciò non è stato o, almeno, non è stato del tutto, in relazione alla aspettativa, come dimostrato dalla costanza della rivendicazione sindacale che, fin dall'inizio, non ha dato tregua, sia sotto l'aspetto propositivo sia sotto quello della pressione incalzante contro Ministri, direttori generali, dirigenti di vario livello e mediante manifestazioni anche eclatanti, senza però ottenere risultati definitivi. Ciò, palesemente, perché la tanto inseguita pancea, per diverse ragioni, fors'anche di natura strategica, non riusciva a produrre gli effetti auspicati.

Ferma, infatti, la legge, nulla o poco dell'antico modo di gestione veniva cambiato nonostante la buona volontà di alcune delle nuove figure professionali di vertice introdotte, di modo che la rammentata abitudine all'esercizio personalizzato del potere, gravato dalla mancanza di un programma, oltreché esasperare la stasi, per un verso non consentiva di contrastare, con attendibilità, l'urto sindacale quando infondato o strumentale e, per altro verso, non consentiva di realizzare quanto richiesto, se corretto e condivisibile.

Dunque, sotto il profilo analitico, vi sono alcuni aspetti da considerare nell'immediato e in prospettiva:

a) i quadri dell'Amministrazione a livello centrale;

b) la gestione centrale della polizia penitenziaria;

c) la situazione normativa attuale in raffronto con quella antecedente alla riforma;

d) la situazione oggettiva attuale;

e) alcune ipotesi di sostegno;

f) ipotesi di un nuovo ordinamento.

I quadri dell'Amministrazione a livello centrale.

Sulla materia, al centro, la prassi, raramente disattesa, si articola con chiara linearità:

la remissione al Direttore generale sia delle decisioni di interesse generale, che pure troverebbero non abusivo domicilio presso le competenze attribuite al Direttore dell'Ufficio, sia di quelle su questioni particolari comportanti qualche esposizione al rischio se autonomamente assunte da quest'ultimo;

la avocazione a sé da parte del Direttore dell'Ufficio delle decisioni sulle questioni ordinarie per una deliberazione diretta, se a conoscenza, della materia ovvero, se non a conoscenza, per una deliberazione mediata dal parere, sovente vincolante, di dipendenti dirigenti o funzionari settoriali;

l'adeguamento e la conformità dei dirigenti o dei funzionari con gli impiegati dipendenti, anche essi, non di rado, vincolanti sulla formulazione.

Per effetto di tale sistema trova, quindi, concretezza un passaggio di carte impostato su formule radicate di differimento e, dunque, su lunghissimi momenti di istruttoria e di aggiornamento, di assai discutibile attendibilità.

La descritta procedura, immutata negli anni, pare tollerata, senza controlli e senza interventi.

Nello specifico dei quadri, l'Amministrazione non ha mai realmente formato i propri dirigenti, i propri funzionari e i propri impiegati da adibire ad una attività di governo centrale. L'Amministrazione ha invece dato luogo, nel tempo, ad assunzioni centrali poco meditate facendo occupare, d'autorità, caselle di ogni grandezza senza preoccuparsi troppo della qualità degli occupanti. Ciò anche perché i metodi di gestione apicale che si sono alternati, a seconda della qualità dei capi dell'Amministrazione succedutisi, vale dire quello della concentrazione dell'intero po-

tere decisionale in una o due autorità appunto di vertice — pressoché ininfluenti gli uffici —, e quello dell'esercizio agnostico o riluttante del potere attraverso il rinvio alla responsabilità subordinata, non sono mai stati oggetto di discussione, essendo stati, invece, accettati o subiti da tutti. Se, allora, secondo ripetute, qualificate dichiarazioni, è avvertita l'esigenza di realizzare o di migliorare la selezione, il reclutamento, la formazione professionale e manageriale, la valutazione e la gestione, la definizione di compiti e ruoli, la comunicazione ed il cambiamento culturale dei dirigenti e del personale, diviene risultanza non trascurabile che le carenze che discendono dagli elencati penalizzati e penalizzanti processi non solo sono, in varia misura, più che attuali, ma che alcuni di tali processi, se non tutti, non sono mai stati avviati.

La gestione centrale della polizia penitenziaria.

Al centro, sulla gestione della polizia penitenziaria, appena approfondendo l'analisi, si viene al cospetto:

di molti cosiddetti « addetti ai lavori » che poco hanno appreso o potuto apprendere delle materie rimesse alla loro competenza, pur continuando a curarne gli aspetti con molta disinvoltura, senza rischi;

di una consolidata mancanza di coordinamento non solo tra uffici, anche superiori, ma tra le divisioni dello stesso ufficio e i reparti della stessa divisione;

di un singolare, molto personalizzato modo di interpretare, e, quindi, di applicare la legge;

di una incredibile assuefazione professionale alla sciatteria (sono ancora in uso stampati e formule tanto vetusti e tanto inattendibili che il solo proporli dovrebbe stupire);

di archivi disorganizzati e con enorme arretrato;

di un mediocre impiego del personale;

di piccoli centri di potere, ciascuno dei quali sopravvive, per condiscendenza o per tolleranza;

di tanta incertezza, sicché il ricorso ad altri è sistematico;

del settore pensionistico che è gestito con grande approssimazione;

del settore assistenziale che è vagamente inteso;

del contenzioso che è ad indirizzo unilaterale;

dei tempi tecnici che sono lunghissimi;

della ambiguità circa l'impiego degli ufficiali in servizio.

Alcune ipotesi di sostegno

Preso atto di tali problemi che incombono sulla situazione generale, non è possibile limitarsi a porre quesiti o a reiterare riflessioni in proiezione di mera organizzazione o di decentramento di competenze o di funzioni.

Le cause, come tutte le cause, sono, storicamente, a monte, nel senso che non v'è stata preparazione alcuna alla realizzazione delle poche innovazioni introdotte dalla riforma del 1990, sicché, un sistema già debole, parzialmente innovato, è stato esasperato negli anni da vicende troppo complesse. Il progetto, dunque, potrebbe avere duplice indirizzo: con urgenza, nell'attuale e verso una costruzione futura, entrambi in chiave programmatica ed organizzativa stabile.

Al riguardo, dovrebbero essere considerati:

la possibilità di istituire idoneo organo sovraordinato di verifica e di controllo a termine;

il ricorso sollecito ad un robusto sostegno tecnico esterno, non necessariamente a termine;

la concreta formazione dei quadri, segnatamente quelli centrali;

l'avviamento contestuale di iniziative dirette alla organizzazione di ogni livello;

la revisione della struttura, al fine di una gestione snella, agevole e produttiva.

In tale ultima ipotesi indispensabile e sollecito dovrebbe essere lo svincolo della polizia penitenziaria dalla attuale collocazione. L'organismo, infatti, non può resistere a lungo mantenendo la struttura che oggi lo identifica, che è, poi, esattamente, in una mediocre continuità cristallizzata, quella anteriore alla riforma, cioè quella degli anni trenta, mutati soltanto alcuni numeri, se hanno avuto un senso la legge n. 121 del 1981, questa con non poche riserve, e la legge n. 395 del 1990, in ordine, rispettivamente, alla identificazione comune ed all'ordinamento.

Né esso può continuare ad essere amministrato dall'Ufficio cosiddetto « unico del personale ».

Posto il più che ragionevole dubbio sull'intendimento del legislatore verso la conclusione adottata (l'attenta lettura della legge n. 395 del 1990, articoli 9 e 14, non può non suscitare almeno perplessità in proposito), ragioni di opportunità tecnica, di governo, di impiego, dunque di amministrazione, dovrebbero consigliare di non escludere l'apertura verso una forma di controllata autonomia dell'organismo, innovatane, appunto, la struttura. Da ultimo, non dovrebbe essere pretermessa una riflessione organica circa la opportunità del mantenimento della attuale giurisdizione sia per completezza di indagine sia per accertare, senza dubbio alcuno, la improponibilità di qualsiasi alternativa, tenuto conto del momento politico in cui, da più parti, si sostiene la necessità del rinnovamento della pubblica amministrazione.

Argomenti sull'ordinamento

Dignità, organizzazione e funzionalità dell'organismo.

1. Dignità dell'organismo

Essa può essere assicurata:

— mediante il riconoscimento da parte del Governo non più sul piano meramente formale, ma su quello della concretezza, della valenza della polizia penitenziaria che per principio e per sostanza deve essere uguale a quella delle Forze di polizia, se di tali Forze deve essere componente; con ciò intendendo non la parificazione, che non ha un senso diverso dall'accostamento più o meno prossimo in un momento successivo (quindi non originario), tantomeno la parità di trattamento, che di per sé è una concessione ad una forzata comunione, effettuata la selezione, ma la chiara attestazione ed il conforme comportamento sull'uguale valore istituzionale; allo scopo modificando l'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il cui contenuto, riguardo alla polizia penitenziaria, è alle soglie della discriminazione ed assicurando la partecipazione di diritto della polizia penitenziaria, con pari accoglienza, a tutte le sedute ufficiali delle Forze di polizia ed a quelle di altri organi alle quali tali Forze intervengono, indipendentemente dal coinvolgimento diretto di essa sulle questioni all'ordine del giorno.

È, altresì, necessario conferire alla polizia penitenziaria tutte le attribuzioni di spettanza per effetto della modifica dell'articolo 16 della citata legge n. 121 del 1981, con rigetto di qualsivoglia, pretestuosa riduzione di investitura;

— mediante una azione forte nei confronti dei mezzi di informazione per agevolarne l'aggiornamento giuridico e di merito sulla autentica consistenza e sulle corrette denominazioni della polizia penitenziaria, anche impiegando fondi di bilancio per la diffusione dell'immagine;

— mediante l'inflessibile pretesa del rispetto altrui, qualora l'intensità di esso, per scelta o per circostanza, corra il rischio dell'affievolimento;

— mediante il riconoscimento alla polizia penitenziaria del potere di coordi-

nare, di iniziativa, altri organismi, se necessario per competenza o per ragioni contingenti;

— mediante una struttura interna che qualifichi e, poi, consolidi, al confronto, l'organismo.

2. Organizzazione

Decentramento

Un cenno introduttivo è dovuto sul decentramento, inteso quale trasferimento di attribuzioni ad organi periferici ritenuti perfettamente idonei a gestire la materia in sostituzione del centro. Trattasi di questione sovente dibattuta che sembra non trovare soverchi spazi nel presente contesto, probabilmente perché non ve ne sono.

Le ipotesi apprezzabili, in proposito, sembrerebbero due:

quella del decentramento totale, nel senso che il centro mantiene esclusivamente i poteri di indirizzo e di controllo;

quella del decentramento parziale, nel senso che il centro, nella delega, si riserva la facoltà di intervento diretto, discrezionalmente o quando obiettivamente indispensabile, in parallelo o in completa avocazione.

Ponderate entrambe le ipotesi, la conclusione sembrerebbe inequivoca, cioè che l'Amministrazione, a causa della propria essenza, rimane insuperabilmente ancorata al centralismo. Tenuto, infatti, conto della conformazione globale della istituzione e delle competenze che ad essa sono state storicamente riconosciute, secondo un catalogo assai meticoloso, l'operazione, sia sotto il profilo delle finalità che sotto quello eventualmente strategico, non risulta praticabile con successo.

Una analisi di dettaglio sarebbe eloquente: collocata nel giusto sito delle priorità l'esigenza irrinunciabile della omogeneità e della continuità della azione collettiva, il rischio di disorientamento organizzativo e di gestione potrebbero divenire di alta gradazione, in caso diverso.

Polizia penitenziaria — Centro

Dovrebbe essere previsto un Ufficio centrale della sola polizia penitenziaria, competente su tutte le materie ad essa pertinenti o su quelle strettamente tecnico-operative (con stralcio, quindi, delle cosiddette « materie amministrative »). Circa la scelta, non dovrebbero emergere tendenze preferenziali a valle di una disciplina chiara.

Sulla seconda alternativa, tuttavia, all'Ufficio dovrebbe essere riconosciuta la prerogativa di intervento analitico, critico, di indirizzo e propositivo sugli aspetti definiti amministrativi anche con forza vincolante, laddove necessario alla stabilità. Dovrebbe essere, altresì, prevista la costituzione di un organo collegiale, di consulenza d'ufficio, ad ampia rappresentatività, di diritto e contingente, a garanzia di ogni decisione di rilievo personale o generale rimessa formalmente all'Ufficio stesso, ma, di fatto, assunta dal Direttore o da qualche vertice sottordinato.

Nell'ambito dell'Ufficio dovrebbe pure essere attivata una unità informatizzata a tempo pieno (la cosiddetta « sala operativa ») in grado di assicurare la tempestività e la continuità di collegamento.

Polizia penitenziaria — Livello intermedio

Potrebbe essere esaminata l'opportunità di sopprimere gli uffici periferici intermedi supponendo la situazione che verrebbe ad insorgere, se tale ipotesi trovasse concretezza, mediante una indagine con procedimento inverso al consueto.

Per prassi, per abitudine, per inerzia o per qualsiasi altro simile credito causale è d'uso dare l'avvio formale ai nuovi organi e alle relative qualifiche, anche molto elevate, per poi motivarne in qualche modo il vigore attraverso spazi e competenze, abbastanza oscuri al momento iniziale. In altri termini, v'è la tendenza ad affermare la necessità di un ente rinviando successivamente al vaglio della esigenza e della sostanza. Una sorta di retaggio di una visione organizzativa conservatrice, mai posta in discussione.

Assai significativo e probante della efficacia della supposizione è il contenuto dell'articolo 32 della legge n. 395 del 1990, in cui, praticamente, non è detto alcunché, se non sulla discrezionalità del centro e, appunto, di certe elevate qualifiche. A fronte dunque, delle realtà locali, decisamente autarchiche in quanto a gestione e appena simili per indirizzo — l'una e l'altra contigue, tale è il microcosmo penitenziario —, l'opzione sulla soppressione di tali enti intermedi non dovrebbe apparire né troppo aggressiva né troppo distante dall'utile.

La visione è quella di un quadro sinottico, rimesso a figure centrali coordinanti e capaci di intervento, mobile e sollecito.

Chiaro è che una soluzione del genere produrrebbe l'effetto di un non trascurabile recupero numerico atto al reimpiego altrove, senza alcun rischio di carriera, beninteso.

Inevitabilmente sarebbe uno stravolgimento, ma se una sperimentazione ne provasse il vantaggio, la resistenza diverrebbe a malapena pretestuosa. Di contro, qualora il mantenimento non vacillasse, si dovrebbe, pur sempre, concordare sulla improcastinabilità della rivitalizzazione, previo ammodernamento, di vecchi modelli stanziali (i soppressi comandi o uffici regionali del Corpo disciolto) in armonia con l'Ufficio centrale indicato.

Polizia penitenziaria — Istituti

A livello locale dovrebbe essere considerata una struttura piramidale, di governo, tecnica, operativa e disciplinare (quest'ultimo aspetto assicurato da organi di garanzia) compatibilmente autonoma nei campi della organizzazione, della gestione e della esecuzione — salvi l'indirizzo e il controllo propri del direttore dell'istituto — incentrati su poche figure di vertice e su un adeguato numero di figure di raccordo a turno, esse stesse operanti: vale a dire una o più figure autorizzate a decidere (acquisito ogni parere utile) e la

rimanente compagine destinata all'impiego attivo, quand'anche differenziato.

Anche in tale caso non v'è dubbio che verrebbe ad essere sconvolta la storica composizione gerarchica su molti livelli, ma la minima attenzione sulla praticabilità dell'assunto non dovrebbe essere economizzata.

Nell'ambito della struttura dovrebbe, ovviamente, trovare collocazione una sorta di organo consiliare presieduto dal direttore e composto, di diritto, dal Capo della polizia penitenziaria in sede e, di volta in volta, da figure locali indispensabili alla valutazione degli eventi.

Reclutamento — Ausiliari

Essendo variegata la tipologia del servizio, occorrerebbe uscire dall'equivoco del reclutamento univoco, cioè del convogliamento indifferenziato di massa, stimando opportuna la non impossibile classificazione dell'inquadramento. La polizia penitenziaria dovrebbe infatti poter contare su personale in grado di offrire un contributo di cognizioni, prodotto di una formazione ampia e di alto indice qualitativo, atto all'espletamento di ogni servizio istituito, secondo rigorose caratteristiche attitudinali e tecniche. Attualmente, invece, si riscontra un traffico di destinazione operativa che tende a congestionarsi allorché la richiesta di sostegno è avanzata da settori che non necessitano del possesso di conoscenze superiori o speciali.

In concreto, tutto il personale può essere agevolmente messo in condizione di eseguire servizi di vigilanza, ma soltanto una esigua parte di esso può essere tranquillamente assegnata a servizi di livello più marcato dalla pretesa tecnica per complessità strumentale (ad esempio, quelli informatici), per cultura giuridica (ad esempio, quello matricolare) ovvero per cultura amministrativa (ad esempio, quelli d'ufficio, anche contabili).

Con l'effetto, a dispetto della ripetuta dichiarazione legislativa, che l'interscambio, in caso di emergenza, non è per niente garantito in quanto ad automatismo, es-

sendo, come detto, agevole il flusso in un senso ed estremamente ostacolato quello inverso.

È una limitazione che, in fondo, denuncia un netto difetto di organizzazione e di metodo.

Vero è che è dato spazio a certi corsi definiti di specializzazione (peraltro, con discontinuità e con poca insistenza, segnatamente quelli su materie giuridiche ed amministrative), ma ciò, paradossalmente, tende ad aumentare la confusione e la conflittualità tra fasce, non sempre latenti, proprio a causa della carenza legislativa sulla stabilizzazione della acquisita specializzazione.

I pochi specializzati ed i pochi impiegati nelle attività « da scrivania », infatti, se in qualche misura godono del privilegio della saltuarietà nella convivenza carceraria tipica (ammesso che di privilegio si possa parlare senza profanare il concetto della differenziata catena di produzione) rimanendo fluttuanti entro una dimensione giuridicamente non consolidata, pur tuttavia sono costretti sull'altalena della precarietà e della incertezza, proprio in quanto non solo non sono garantiti dalla rimozione estemporanea, di circostanza o sanzionatoria, ma nemmeno acquisiscono il diritto alla titolarità di qualità acquisite.

Del resto, la realtà intollerante, che deve essere contrastata e sostenuta, a seconda della presentazione, non lascia margini né alla improvvisazione né agli espedienti, tutti, magari, utili nella occasionalità ma, alla lunga, negativi per la realizzazione di un progetto consorziale di ampio respiro.

Insomma, con crudezza, la qualità non può essere né lustrata né migliorata perché l'esigenza quotidiana non permette di distogliere chicchessia, nemmeno per l'invio presso un centro di aggiornamento: un pretesto, ovviamente, parto della incapacità.

Un ulteriore elemento di disturbo alla coesione della compagine è rappresentato dal contingente ausiliario. Una scelta d'epoca operata con intendimento di provvidenza pragmatica, pretesa dalla emergenza, con relativa certezza, ma con sicuro procedere, andò perdendo il proprio ca-

rattere di corroborante per divenire cardine concorrente pressoché prioritario alla composizione concreta della pianta organica, presumibilmente a causa della rinuncia centrale al minimo calcolo critico dell'utile. Un buon serbatoio, non c'è che dire, erogatore anche di qualche divagazione clientelare.

Benché snaturato nella propria essenza logico-giuridica, quel serbatoio è stato conservato per attingervi ancora, secondo una improvvisata periodicità.

Così posta la questione, sembrerebbe trattarsi di una eccedenza dismissibile. Invece, lungi dalla soppressione, il settore dovrebbe essere considerato seguendo un diverso indirizzo, che, poi, dovrebbe essere quello verso l'ausilio intelligente e utile. Intendendo, con ciò, una previsione legislativa chiara ed organica sull'impiego di quel personale nei soli servizi di supporto, attualmente coperti in promiscuità.

In una succinta elencazione, del tutto esemplificativa, il proposito conduce ai servizi degli armaioli, dei meccanici, dell'informatica, dei magazzinieri, dei sarti, degli elettricisti, dei banchisti, dei piantoni, degli impiegati al tavolo.

Si tratterebbe, cioè, di sviluppare un reclutamento di provate professionalità con contratto, per così dire, a termine, di due o tre anni, magari rinnovabile, una o più volte, ovvero con contratto permanente, pregiudicata la specialità in relazione alla importanza.

Beninteso, la connotazione ausiliaria potrebbe essere confermata o indifferentemente cambiata, individuandosi, pur sempre, un ruolo. Al riguardo non sembra azzardato ritenere che con siffatta soluzione l'onere complessivo, se non diminuisse, non oltrepasserebbe quello ora sopportato, peraltro, con ben altra stima della produttività.

In sintesi: si possono indicare due soluzioni:

prima ipotesi: in un capovolgimento della situazione, più ruoli tecnici ed entro di essi i ruoli del personale con le relative qualifiche,

- operativi;
- tecnici;

amministrativi;

logistici;

sanitari;

di supporto;

ciascuno competente per materia, senza necessità di specializzazione essendo essa insita nella formazione;

seconda ipotesi: mantenimento della situazione attuale con qualche correttivo e previsione del ruolo ausiliario, come descritto. Tale ipotesi presupporrebbe le specializzazioni, fatta eccezione per il ruolo ausiliario, essendo esse parte del bagaglio qualitativo.

Polizia penitenziaria - Scuola di formazione

Sulla materia, un iniziale aspetto è quello della direzione della scuola, che è affidata al primo funzionario disponibile, anche con duplicazione di incarico.

Un secondo aspetto è quello della ambiguità dell'indirizzo didattico, perennemente oscillante tra l'ansia di privilegiare la cultura del trattamento e la strisciante tendenza (quasi una pretesa di credito) a minimizzare la preparazione operativa, attenti a non oltrepassare la soglia della cautela. Dell'una si fa disinvolta esibizione a più voci. Sulla sussidiarietà della seconda v'è una tacita convergenza. Ciò accade al confronto di una realtà che sembrerebbe invocare altri presupposti, essendo l'azione istituzionale complessiva di sicuro differenziabile ma con altrettanta certezza indivisibile.

Un terzo aspetto è quello dei docenti, segnatamente di quelli preposti alla formazione tecnica e di intervento in senso stretto, che sono, per lo più, di risulta.

Orbene, circa la direzione pare implicito l'obbligo di una scelta accurata e responsabile, che non dovrebbe trascurare una ricognizione all'esterno.

La direzione amministrativa (ed il relativo quadro locale) e la direzione didattica sono due componenti troppo impor-

tanti della formazione (che non dovrebbe subire interruzioni nell'arco delle ventiquattro ore) per essere chetate con il ripiego nell'adempimento di rito.

Circa l'indirizzo didattico, poi, nessun privilegio dovrebbe essere accordato alla priorità opportunistica del momento.

Si dovrebbe, piuttosto, assicurare una mera qualificazione complessiva di alto profilo (come insinuato, la costante della qualità non è discutibile), tenendo conto della previsione delle istanze provenienti dalla realtà dell'istituto: uno sforzo verso il conferimento di un credibile attestato della acquisizione progressiva della professionalità e non di un mestiere, insomma.

Docenti

Circa i docenti, infine, la questione dovrebbe essere affrontata supponendo figure per titolo e per qualità in grado di divulgare informazioni giuridiche e tecniche — su altre materie di contorno non vi sarebbe ostacolo alla mediazione —, secondo un metodo di insegnamento univoco. Dunque giuristi ed autentici esperti, senza discussione, sul primo intendimento.

Più ardua, appare, invece l'attuazione del secondo intendimento, vale a dire del metodo, se il respiro di esso deve essere purificato dalle surrogazioni di maniera e dalle approssimazioni di convenienza.

L'immaginazione, allora, corre verso un corpo docente stabile, appositamente costituito.

Tale corpo, in quanto unità omogenea (anch'esso una sorta di ruolo) dovrebbe essere il solo investito della competenza didattica in materia di tecnica operativa. Da tale impostazione la formazione dei docenti potrebbe, allora, avvenire attraverso alcuni passaggi:

— la redazione di due testi, ad esempio, cioè il testo sul servizio e sulle tecniche di esecuzione e il testo sul metodo di insegnamento. Tali testi, affidati alla elaborazione di persone colte ed essenziali, preferibilmente ma non necessariamente

interne, dovrebbero contenere soltanto notizie concrete, perfettamente aderenti alla norma con la totale esclusione di qualsivoglia opinione o teoria discrezionali;

— la selezione di aspiranti tra volontari di buon livello attitudinale e culturale (quest'ultimo al di là del titolo di studio), operata da persone aduse alla pratica scolastica;

— la spiegazione del fine preteso attraverso la partecipazione del contenuto dei testi da parte degli stessi selettori o di figure omologhe;

— la scelta collegiale e, quindi, la costituzione.

Il corpo docente formato in tale modo diverrebbe una sorta di messaggero di certezze ufficiali.

Corpo di polizia penitenziaria — I quadri dirigenti

Circa i quadri dirigenti la storia del Corpo è ricchissima di compromessi e di disorsioni.

Dal 1945 al 1990 è stato, infatti, tutto un susseguirsi di soluzioni giuridicamente e sostanzialmente discutibili in quanto a contenimento rispetto al dovuto. In rapida successione, nel 1945, tanto per completare un organismo divenuto strumentalmente militare, venne autorizzato uno sparuto organico di ufficiali, con vertice accuratamente mantenuto in un grado basso (risibile rispetto alla pomposità della enunciazione funzionale), per vaghe competenze demandate ad un regolamento mai redatto.

Per circa un ventennio a quell'organico non venne data alcuna copertura secondo la legge, essendosi preferito il comodo ricorso al distacco temporaneo, di fatto senza termine, di ufficiali delle Forze armate. Costoro, nella qualità di ospiti, presto assimilata, nulla potevano eccepire sulla osservanza di certe regole di sotto-missione indispensabili alla tranquilla convivenza.

La facciata, però, imponeva un adeguato lustro, sicché il vertice basso — elegantemente sorpassata la norma — veniva assai onorato da un ufficiale di alto grado, anch'egli esterno ed anch'egli ospite, nel senso appena inteso. Per l'appunto dopo circa un ventennio, con una operazione del tutto aderente alla disinvoltura dell'epoca, anziché dare spazio, come dovuto, al concorso pubblico, prevalse lo spirito umanitario nei confronti degli antichi distaccati, concretato nella sistemazione permanente legislativa al costo di un amichevole colloquio di benvenuto.

Il concorso divenne inevitabile alla fine di quel decennio, venendo alla cronaca, nel 1967.

Nel 1971 si sanò anche la questione del vertice attraverso la formalizzazione di un grado elevato. Le vicende successive fino al 1990, nel presente contesto, sono ininfluenti.

Tutto ciò considerato, la sintesi di principio non avrebbe dovuto permettere, dunque, alcun allontanamento intelligente, troppo distante, dal convincimento dell'esigenza.

Solo che il sistema, incorreggibile custode di certe potestà, per quanto benevolmente prono all'offerta di qualche delineazione d'immagine, non aveva alcuna incertezza circa la conservazione della propria inflessibilità laddove eventuali contenuti dispensati fossero pericolosi allo storico equilibrio. Pertanto, grande favore di parvenza ad una classe dirigente ineccepibile verso l'esterno ignaro purché disattivata in quanto a facoltà di iniziativa e ad esercizio di qualche potere.

Con la riforma del 1990, quasi a sublimare quella sorta di bizantinismo, un repentino bagliore investì le ansie collettive, facendo luce legislativa a tutti che l'organismo innovato non necessitava di alcuna propria dirigenza. Ciò con soddisfazione e con plauso generali.

Nemmeno il tempo di un respiro e di un assestamento — un paio d'anni — e la grancassa della rivendicazione, battuta forte dagli stessi suonatori che tanto si erano affannati in favore della cancella-

zione, prese ad assordare con il motivo insistito della irrinunciabilità ad una dirigenza naturale.

Molteplici sarebbero le formule per classificare una operazione del genere, ma, rintuzzata ogni insinuazione revanscista, sul tema diviene obbligatorio l'esame attento del principio della individuazione ed, ancora, del metodo.

La condivisibilità del principio appare subito al di fuori del dubbio più velleitario.

Non potrebbe sussistere, infatti, alcuna titubanza su detta classe se l'intendimento non fosse altro che quello della corrispondenza ad esigenze primarie.

In altri termini, non si dà man forte ad un intervento di cancellazione per poi assecondare pretese di reintroduzione (una sorta di restaurazione), attraverso il ricambio delle persone fisiche ritenute evidentemente non più istituzionalmente idonee, se non si persegue lo scopo di una ulteriore innovazione di grande spessore, di debita garanzia interpretativa del quotidiano e di adeguata funzionalità.

Auspicando, questa volta, la non insorgenza della impressione della strumentalità della istanza, fortissima sul trascorso, allorquando le incrostazioni subculturali e gli annebbiamenti da ebbrezza di potere diedero sepoltura alla coscienza della realtà oscurandone, altresì, la visuale verso soluzioni concrete, più che suggestive.

Condivisa così l'aspettativa, la individuazione dovrebbe essere orientata verso figure nuove in ossequio alla coerenza. Ciò per due ragioni conflittuali: o il sistema, vetusto d'oltre mezzo secolo, tiene ancora con sicurezza a mezzo delle proprie tradizionali componenti, ovvero esso non è più in grado di tenere a fronte di determinati parametri e di determinate richieste di prestazione. In mezzo, ovviamente, sta la via, battutissima e polverosa, della approssimazione, priva di controlli e di pressioni, di per sé aberrante.

Va da sé che il ricorso costante al rimescolamento, se riduce la profondità di campo all'inventario, così proteggendo la conservazione, alla lunga non assicura al-

cunché, ammesso che alla lunga qualcuno decida una verifica.

Del resto se attese, istanze e rivendicazioni sono volte ad un progetto di sviluppo, esse non possono, davvero, chetarsi per l'appagamento derivante dalla promessa, magari al momento suffragata da misure di condiscendenza.

Dunque, lo spazio, disponibile, concesso o conquistato dovrebbe essere riservato a figure diverse da quelle abituali ancora in auge e troppo aduse alla tolleranza del conveniente.

Figure tratte dal contenitore interno o da quello pubblico o da entrambi, non importa, purché in possesso di requisiti di robustezza culturale e di attitudine alla tecnica oltreché della idoneità alla gestione autonoma e a quella di relazione.

Nel decennio della riforma si è continuato a procrastinare tra palleggiamenti di inerzia e resistenze di varia intensità sull'alibi inconsistente della riflessione.

Se all'inizio di questo arco non breve di tempo si fosse dato corso a qualche iniziativa, probabilmente oggi sarebbe disponibile una classe di tale fatta, sufficientemente sperimentata, forse necessitante di qualche aggiustamento, ma non certo ancora da inventare.

Perché è chiaro che una categoria del genere non si improvvisa per effetto di un bando o di una specializzazione da corso.

V'è stato, invece, il sotterfugio del tentativo di insabbiamento delle carenze — molti i complici — dietro veli purtroppo abbastanza trasparenti che non hanno protetto dalla curiosità.

L'ordinamento del 1990 aveva probabilmente illuso i presunti nuovi vertici naturali sulla attribuzione di poteri, di spazi, di prestigio: in effetti, personalizzando, quelle qualifiche innovate nient'altro si sono rivelate se non le omologhe di quelle riformate, mutata la denominazione.

Ricacciatene decisamente le aspirazioni e le aspettative ad emergere, esse sono state disinvoltamente ricollocate nell'abituale limbo della sottomissione, appena edulcorata dall'enfasi del dettato norma-

tivo assai propagandato, mediante tre formidabili mezzi di persuasione:

quello della equiparazione agli altri, ininfluente la valutazione preventiva del danno derivante dalla pretermissione della diversità di stato, di funzione, di organizzazione, d'ambiente e d'esercizio altrui e, quindi, propria;

quello della carriera, per prassi dissociata dalla concreta esigenza, tacita blandizia volta all'avanzamento non negato su per una scala gerarchica di ben sei gradini;

quello della progressione stipendiale, secondo la carriera e secondo il tempo della carriera.

Una strategia in fin dei conti comoda soltanto per l'assenso generale, essendo a dir poco perversa a causa della malcurata miopia sulla prevalenza della produttività.

Il difetto, a ben vedere, risale all'origine; prima del 1945, nel 1937, anno della promulgazione dell'archiviato regolamento, erano previste in tabella otto qualifiche.

Dal 1945, militarizzato l'organismo, i gradi gerarchici figli di quelle qualifiche divennero sette. Dal 1990, anno della riforma, le qualifiche sono divenute dieci.

L'analisi diviene significativa se approfondita con la chiosa sulle funzioni attribuite di norma a ciascuna qualifica (e, prima, a ciascun grado).

Ebbene, l'effetto conseguenziale è che alla fascia degli agenti sono demandati compiti di mera esecuzione mentre alle fasce sovrastanti, nonostante la formula, sono demandati sostanzialmente compiti di coordinamento, non potendosi riconoscere, con seria adesione, l'attribuzione di alcuna facoltà di autentico esercizio del comando, secondo il concetto. Semmai tutt'altro. Così nel 1937, così nel 1945, così nel 1990 e stando al recente regolamento, così nel 1999. Dal punto di vista dell'organico una comparazione numerica, inoltre, fa risultare che le fasce sovraordinate ritenute adeguate nell'8 per cento rispetto a quella sottostante nel 1937 vennero

potenziate al 14,5 per cento nel 1971, al 16,5 per cento nel 1975, al 18 per cento nel 1981 e nel 1990, come a significare una marcata volontà di corrispondenza ad un onere di servizio vieppiù pressante con il trascorrere del tempo. In effetti, tale progressione sarebbe stata perfettamente plausibile (magari al confronto con altri organismi) se la prova pratica del contesto operativo non l'avesse ridimensionata ad una sorta di benevola equiparazione attentamente aperta a certi sbocchi di carriera. Fatto salvo un diverso indirizzo, peraltro nemmeno adombrato.

Insomma una fascia che per principio incontestabile avrebbe dovuto ricevere il riconoscimento di capacità verticali, per dettato normativo — scrupolosamente attuato — ottenne e mantiene quello delle modeste attribuzioni di coordinamento e di un esemplare concetto, non meglio chiarito.

Con la legge 28 luglio 1999, n. 266, è stato introdotto il ruolo direttivo del Corpo, propagandato quale insigne e meritoria conquista oltreché quale segnale di forte sensibilità verso le aspettative. Con ciò dimenticando, concessane la cultura, che fin dal 1945 (decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508), il Corpo aveva tale ruolo esattamente eguale a quello testé sancito, e dal 1971 (legge 4 agosto 1971, n. 607) il Corpo aveva anche la dirigenza aperta non solo agli esterni.

Con la riforma del 1990 quelle previsioni vennero cancellate, come detto, ed ora di esse soltanto ad una è stato ridato vigore, espressamente vietando l'altra.

Sul piano del progresso non v'è che dire: è un bel progresso. Era prima fatto cenno ai due possibili serbatoi di introduzione, quello interno e quello pubblico. Fermo che quest'ultimo è sostanzialmente prodromico, la distinzione ha appena il valore di momento. Essenziale è, invece, il concordato sulla originalità e sulla purezza delle introduzioni, nel senso che se l'organismo deve possedere una propria classe dirigente, questa, tratta da quadri naturali o altrove reperita, dovrebbe essere comunque costituita da soggetti più che inclini alla funzione, proprio per evi-

tare la ripetizione di un inquinamento di elezione.

Riguardo al metodo, da ultimo, esso non può discostarsi di molto da quello supposto sui docenti, magari facendo accortezza sulla progressione di certi punti.

Dovrebbero, dunque, essere studiati:

— la individuazione delle esigenze, quelle, cioè, necessitanti di quadri idonei, per capacità tecnica, ad una gestione autonoma, ancorché temperata a seconda dell'indirizzo politico-amministrativo;

— la individuazione delle fonti di alimentazione;

— la selezione degli aspiranti, su cui, fermi i criteri, l'operato dovrebbe essere illuminato;

— la stima della durata del corso, che unitamente alla articolazione di esso è un aspetto di primaria importanza. Questa stima dovrebbe essere effettuata con la massima meticolosità e con largo anticipo sull'avviamento iniziale, magari con sperimentazione su campioni in aggiornamento. Ciò proprio per evitare le approssimazioni normative del tipo tuttora in vigore che, non solo vagheggiano durante bisettimanali, semestrali o annuali stabilite senza il conforto di alcunché, ma obbligano, invece, all'adattamento ad esse nelle materie, in eccesso o in difetto, con risultati sovente devastanti;

— le materie del corso, che dovrebbero essere individuate in un elenco scientifico, per nulla discrezionale o accomodante, garante del successo della istanza. Vale a dire un elenco completo, depurato dal credito sull'implicito e sull'eventuale affinché lo sforzo della divulgazione non venga frastornato da incertezze o da scelte estemporanee. Tra le materie, una collocazione di rilievo dovrebbe essere riconosciuta al governo del personale che, anche se di militaresca estrazione, non ha mai perduto il carattere di assicuratore della conoscenza individuale e di gruppo, della equità del trattamento, della chiarezza nella esposizione, della corretta distribuzione degli incarichi, del controllo, della

disciplina e di quant'altro indispensabile al mantenimento della coesione della compagine;

— la redazione dei testi di insegnamento, di contenuto ristretto all'essenziale, cioè a quanto si intenda far apprendere prescindendo, pertanto, dalla dottrina, dalle opinioni e dalle teorie di supponenza, da trasferire, semmai, alla discussione;

— il reperimento di docenti, secondo la proposta;

— la individuazione dei requisiti per l'ammissione, che deve essere di grande approfondimento, vale a dire appropriata, scrupolosa e puntuale in modo da assicurare l'apprendimento e la possibilità di

rendimento, molto elevati entrambi, del soggetto selezionato.

Quindi, le qualità morali, di carattere, intellettuali, culturali ed anche fisiche non dovrebbero essere minimizzate.

Una innovazione importante su tale aspetto dovrebbe essere rappresentata dai selettori del patrimonio complessivo. Rifiutata, subito, la solita commissione, il compito dovrebbe essere demandato a figure, preferibilmente esterne, di accertata, solida formazione e di sperimentata attitudine alla analisi e alla sintesi, in una tavola rotonda aperta al candidato, verso una sorta di conclusione partecipata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Corpo di polizia penitenziaria).

1. Il Corpo di polizia penitenziaria è un organismo civile ed ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai compiti istituzionali ad esso demandati.

2. Il Corpo di polizia penitenziaria dipende dal Ministro della giustizia ed è inserito nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Il Corpo di polizia penitenziaria fa parte delle Forze di polizia con pari doveri, con pari diritti, con pari dignità e con pari valenza, tenuto conto del proprio ordinamento.

ART. 2.

(Compiti istituzionali).

1. Il Corpo di polizia penitenziaria ha il compito di assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantisce l'ordine all'interno degli istituti penitenziari e la sicurezza interna ed esterna delle strutture penitenziarie e di quelle proprie, svolge attività di controllo del territorio, espleta il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni di cura, svolge funzioni di polizia giudiziaria ed espleta servizi tecnici.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria partecipa alla attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati.

3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, commi secondo e terzo, dell'articolo 17 della legge 1° aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere impiegati in compiti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo o da quelli ad essi direttamente connessi.

ART. 3.

(Organi, strutture e servizi del Corpo di polizia penitenziaria).

1. Il Corpo di polizia penitenziaria è articolato nei seguenti organi:

- a) Ufficio centrale del Corpo di polizia penitenziaria;
- b) Consiglio centrale del Corpo di polizia penitenziaria;
- c) Servizio ispettivo del Corpo di polizia penitenziaria;
- d) Nucleo centrale di polizia giudiziaria;
- e) uffici regionali del Corpo di polizia penitenziaria;
- f) reparti di polizia penitenziaria;
- g) consiglio locale del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone delle seguenti strutture:

- a) centri di reclutamento;
- b) scuole ed istituti di istruzione;
- c) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio;
- d) poligoni fissi e mobili per l'addestramento al tiro, armerie e depositi di munizioni.

3. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2 il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale, di un servizio di trasporto terrestre, di un servizio delle trasmissioni, di un servizio informatico e di un servizio merceologico.

4. Il Corpo di polizia penitenziaria può svolgere attività sportiva a livello nazionale ed internazionale.

5. Il Corpo di polizia penitenziaria ha una propria banda musicale.

6. Le strutture, l'attività sportiva e la banda musicale di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono organizzate secondo le modalità di cui al regolamento di servizio e sono dirette secondo le disposizioni del Ministro della giustizia.

ART. 4.

(Rappresentanza presso i comitati).

1. Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria fa parte del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Alle riunioni di detto Comitato è chiamato ad intervenire anche il Capo del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il capo dell'ufficio regionale del Corpo di polizia penitenziaria e il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria fanno parte del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

ART. 5.

(Comitato nazionale per gli affari penitenziari).

1. Presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è istituito il Comitato nazionale per gli affari penitenziari quale organo di consulenza del Ministro della giustizia per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento della attività del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un sottosegretario di Stato delegato ed è composto dal Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, dal Capo del Corpo di polizia penitenziaria, dal direttore dell'Ufficio del personale dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore dell'Ufficio dei detenuti, dal direttore dell'Ufficio della giustizia minorile, da un provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, da un rappresentante del servizio sociale, da un rappresentante degli educatori e da un rappresentante dei medici penitenziari.

3. Il Ministro della giustizia, in relazione alle materie all'esame, può convo-

care alle sedute del Comitato di cui al comma 1 altri appartenenti alla Amministrazione penitenziaria o ad altre amministrazioni la cui presenza ritenga opportuna. Un funzionario di qualifica direttiva espleta le funzioni di segretario.

4. Il Comitato di cui al comma 1 si esprime:

a) sulle questioni di carattere generale riguardanti l'Amministrazione penitenziaria e il Corpo di polizia penitenziaria;

b) sulle proposte di nomina a livello centrale, intermedio e periferico;

c) sulla pianificazione finanziaria relativa alla Amministrazione penitenziaria ed al Corpo di polizia penitenziaria;

d) su interventi di carattere straordinario;

e) sulle linee generali concernenti l'istruzione, l'addestramento, la formazione e la specializzazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria e del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 6.

(Funzioni di polizia giudiziaria).

1. Le funzioni di polizia giudiziaria espletate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale su questioni attinenti al sistema penitenziario ovvero in concorso con altre Forze di polizia.

2. Al fine di cui al comma 1 il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio centrale del Corpo di polizia penitenziaria, in base alle direttive impartite dal Ministro della giustizia, istituiscono e organizzano nuclei di polizia giudiziaria costituiti da personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui uno presso il suddetto Ufficio.

ART. 7.

(Controllo del territorio)

1. Il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, definisce le modalità delle attività di controllo del territorio da parte del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il controllo di cui al comma 1 è, comunque, esercitato dal Corpo di polizia penitenziaria nell'espletamento dei propri servizi istituzionali esterni.

ART. 8.

(Ufficio centrale — Capo del Corpo).

1. Presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è istituito l'Ufficio centrale del Corpo di polizia penitenziaria, di seguito denominato « Ufficio »,

2. L'Ufficio ha competenza su tutte le materie attinenti al Corpo di polizia penitenziaria e ne cura la gestione.

3. All'Ufficio è preposto un dirigente generale nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della giustizia, il quale riveste la carica di Direttore dell'Ufficio e di Capo del Corpo di polizia penitenziaria.

4. Il Capo del Corpo di polizia penitenziaria attua gli indirizzi generali indicati dal Ministro della giustizia e dirige, coordina e controlla tutte le attività di pertinenza dell'Ufficio.

5. All'Ufficio è assegnato un dirigente nominato dal Ministro della giustizia su proposta del Capo del Corpo di polizia penitenziaria, il quale riveste la carica di vicario del Capo del Corpo.

6. L'Ufficio è organizzato secondo le direttive impartite dal Ministro della giustizia anche in relazione alla consistenza numerica del personale da adibirvi in ragione delle qualifiche e della professionalità possedute ed accertate.

7. L'Ufficio svolge la sua attività in coordinamento con gli uffici dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto dell'indirizzo e delle richieste definiti dal Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

8. I Ministri competenti sono autorizzati a distaccare all'Ufficio personale idoneo ad essere preposto al servizio navale, al servizio di trasporto terrestre, al servizio delle trasmissioni, al servizio informatico e al servizio merceologico fino a quando il Corpo di polizia penitenziaria non abbia provveduto alla formazione di proprio personale.

ART. 9.

(Consiglio centrale)

1. Presso l'Ufficio è istituito il Consiglio centrale del Corpo di polizia penitenziaria, di seguito denominato « Consiglio ».

2. Il Consiglio è composto dal Capo del Corpo di polizia penitenziaria, che lo presiede, dai capi delle divisioni dell'Ufficio e dai capi dei servizi centrali del Corpo di polizia penitenziaria.

3. Il Capo del Corpo di polizia penitenziaria affida ad un funzionario dell'Ufficio le funzioni di segretario. Il Capo del Corpo di polizia penitenziaria in relazione alle materie all'esame può invitare alle sedute del Consiglio altri appartenenti al Corpo o all'Amministrazione penitenziaria la cui presenza ritenga opportuna.

4. Il Consiglio esprime pareri, anche con forza vincolante, su tutte le questioni attinenti al Corpo di polizia penitenziaria che richiedano, per complessità o per pluralità di riferimenti, una valutazione collegiale. Il Consiglio, in particolare, propone le nomine dei capi degli uffici regionali e dei capi dei reparti degli istituti penitenziari.

5. Le determinazioni del Consiglio costituiscono presupposto formale delle determinazioni dell'Ufficio sulle questioni di carattere generale.

ART. 10.

(Servizio ispettivo)

1. Presso l'Ufficio è istituito il Servizio ispettivo del Corpo di polizia penitenziaria, di seguito denominato « Servizio ispettivo ».

2. Il Servizio ispettivo svolge funzioni di controllo, di ispezione e di inchiesta sui servizi e sul personale del Corpo di polizia penitenziaria.

3. Il Servizio ispettivo è diretto da un dirigente nominato dal Ministro della giustizia, il quale, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, si avvale dell'intervento del personale indicato dal Consiglio, ovvero, in caso di necessità ed urgenza, direttamente dal Capo del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 11.

(Uffici regionali).

1. Presso ciascuna regione è istituito l'ufficio regionale del Corpo di polizia penitenziaria, di seguito denominato « ufficio regionale ».

2. L'ufficio regionale dipende dall'Ufficio e ha competenza su tutte le materie attinenti al Corpo di polizia penitenziaria nella regione.

3. All'ufficio regionale è preposto un dirigente nominato dal Ministro della giustizia, il quale assume la carica di capo dell'ufficio regionale.

4. All'ufficio regionale è assegnato un appartenente al ruolo direttivo nominato dal Capo del Corpo di polizia penitenziaria, il quale assume la carica di vicario del capo dell'ufficio regionale.

5. L'ufficio regionale è organizzato secondo le direttive impartite dal Capo del Corpo di polizia penitenziaria anche riguardo alla consistenza numerica del personale da adibirvi in ragione della qualifica e della professionalità possedute ed accertate.

6. L'ufficio regionale mantiene rapporti funzionali con l'ufficio del provveditore regionale corrispondente.

ART. 12.

(*Reparti*).

1. Presso ogni istituto penitenziario e presso ogni sede del Corpo di polizia penitenziaria che ne abbiano necessità per ragioni operative sono costituiti i reparti.

2. I reparti sono costituiti da personale del Corpo di polizia penitenziaria.

3. I reparti svolgono i compiti istituzionali di cui all'articolo 2 secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio.

4. Ad ogni reparto è preposto un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria della carriera dirigenziale o della carriera direttiva nominato dal Ministro della giustizia.

5. Le sedi dirigenziali e quelle direttive dei reparti sono identificate dal Ministro della giustizia. In via eccezionale e per comprovate esigenze, al reparto può essere preposto in via provvisoria personale appartenente al ruolo degli ispettori.

6. Per particolari esigenze operative possono essere costituiti reparti mobili di pronto intervento nelle sedi e secondo le necessità stabilite di volta in volta dal Ministro della giustizia, sentito il Capo del Corpo di polizia penitenziaria.

7. Il Capo del Corpo di polizia penitenziaria nomina il vicario del capo del reparto.

8. Ciascun reparto è organizzato secondo le direttive del capo del reparto, sentito il consiglio locale anche riguardo alla nomina del personale da proporre ai vari settori.

9. Il reparto dipende dal capo del reparto, il quale ne cura la gestione tecnica, operativa e disciplinare, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio.

10. Il reparto si attiene alle formali richieste di servizio avanzate al direttore dell'istituto penitenziario. A tale riguardo

il direttore dell'istituto impartisce direttive generali o particolari, dichiara l'emergenza e mantiene prerogative di controllo.

11. Il capo del reparto concerta con il direttore dell'istituto le modalità atte a consentire il migliore impiego del personale in relazione alle finalità di servizio perseguite.

ART. 13.

(Consiglio locale).

1. Presso ciascun istituto penitenziario e presso ciascuna sede del Corpo di polizia penitenziaria ove sono costituiti reparti è istituito il consiglio locale.

2. Il consiglio locale è un organo collegiale che esprime pareri, anche con forza vincolante, su tutte le questioni attinenti alla gestione, all'organizzazione, all'operatività, alla sicurezza ed alla disciplina dei reparti della sede locale del Corpo di polizia penitenziaria.

3. Il consiglio locale è composto dal direttore dell'istituto penitenziario, dal capo del reparto e da un numero di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, con funzioni di capi di settore del reparto, proporzionale alla consistenza dei reparti stessi e comunque non superiore a sette unità.

ART. 14.

(Sale operative e servizio delle traduzioni).

1. Presso l'Ufficio è istituita una sala operativa che è organizzata secondo le direttive impartite dal Ministro della giustizia, sentiti il Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria ed il Capo del Corpo di polizia penitenziaria. La sala operativa mantiene il collegamento con le sale operative delle altre Forze di polizia.

2. Per l'espletamento dei servizi di istituto esterni è istituito un servizio di collegamento ricetrasmittente su tutto il territorio nazionale e su tutti i mezzi di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria. Il servizio è organizzato secondo le

modalità stabilite dal Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Fino alla completa autonomia funzionale del servizio di cui al comma 2 sono autorizzate convenzioni per l'utilizzazione di reti ricetrasmittenti di altre Forze di polizia.

ART. 15.

(Servizio informatico).

1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio informatico e di una banca dati.

2. Il servizio informatico è organizzato secondo le direttive del Ministro della giustizia.

3. Al servizio informatico è preposto un dirigente del Corpo di polizia penitenziaria.

4. La banca dati del Corpo di polizia penitenziaria è collegata costantemente con la sala operativa di cui all'articolo 14 e con le banche dati delle altre Forze di polizia, secondo criteri stabiliti di concerto tra i Ministri della giustizia, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze.

ART. 16.

(Trasporto aereo).

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stipulare convenzioni per la utilizzazione da parte del Corpo di polizia penitenziaria di mezzi aerei di pronto intervento sul territorio nazionale.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate, quando possibile, con le altre Forze di polizia.

ART. 17.

(Attività sportiva).

1. L'attività sportiva del Corpo di polizia penitenziaria ha carattere individuale o collettivo e può essere svolta in competi-

zioni nazionali o internazionali di qualsiasi livello.

2. L'espletamento dell'attività sportiva in rappresentanza del Corpo di polizia penitenziaria deve essere autorizzato.

3. Il Ministro della giustizia, sentito il Capo del Corpo di polizia penitenziaria, determina le discipline sportive praticabili dal personale in rappresentanza del Corpo di polizia penitenziaria e ne indica i criteri organizzativi.

4. Per la preparazione fisica e tecnica delle rappresentative di cui al comma 2 il Corpo di polizia penitenziaria si può avvalere di professionisti esterni.

5. Il Ministro della giustizia stipula apposite convenzioni con gli organi sportivi nazionali per la formazione di tecnici istruttori appartenenti al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

6. Le spese relative all'attività complessiva di cui al presente articolo sono a carico del bilancio dello Stato. Gli introiti derivanti dall'espletamento in pubblico delle attività sportive afferiscono all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata.

7. Nel bilancio dello Stato è istituita una apposita unità previsionale di base per l'imputazione delle spese relative all'espletamento dell'attività sportiva del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di quelle necessarie per la manutenzione degli impianti sportivi.

8. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta attività sportiva ai sensi dei commi 2 e 3 può essere impiegato, compatibilmente con gli orari di addestramento, in attività connesse a quelle strettamente istituzionali.

ART. 18.

(Banda musicale).

1. La banda musicale è un organismo rappresentativo del Corpo di polizia penitenziaria.

2. La banda musicale è composta ed è diretta da appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dipende dall'Ufficio, che ne

stabilisce i criteri di organizzazione e di operatività.

3. Il personale facente parte della banda musicale deve essere idoneo alla funzione. A tale fine per la preparazione musicale può essere fatto ricorso a professionisti esterni.

4. Le spese relative alla attività della banda musicale sono a carico del bilancio dello Stato, previa istituzione di una apposita unità previsionale di base.

5. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria facente parte della banda musicale può essere impiegato, compatibilmente con gli orari di prova e di esercitazione, in attività connesse a quelle strettamente istituzionali.

ART. 19.

(Ruoli del personale)

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

- a) ruolo dei dirigenti;
- b) ruolo direttivo;
- c) ruolo degli ispettori;
- d) ruolo dei sovrintendenti;
- e) ruolo degli agenti e degli assistenti;
- f) ruolo ausiliario.

ART. 20.

(Doveri di subordinazione)

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

- a) del Ministro della giustizia;
- b) dei sottosegretari di Stato alla giustizia quando esercitano, per delega, le attribuzioni relative al Corpo di polizia penitenziaria;
- c) del direttore dell'Ufficio;

d) del direttore dell'ufficio regionale;

e) dei superiori gerarchici.

2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di dipendenza funzionale nei confronti delle autorità presso cui sono impiegati.

ART. 21.

(Ordinamento del personale).

1. Il ruolo dei dirigenti espleta le funzioni di:

a) vicario del direttore dell'Ufficio;

b) capo del Servizio ispettivo;

c) capo di divisione dell'Ufficio;

d) capo del servizio informatico e della banca dati del Corpo di polizia penitenziaria;

e) capo del servizio delle trasmissioni;

f) capo del servizio di trasporto terrestre;

g) capo del servizio navale;

h) capo dell'ufficio regionale;

i) direttore di scuola e di istituto di istruzione del Corpo di polizia penitenziaria;

l) capo di centro di reclutamento;

m) capo di reparto di istituto rilevante.

2. Il dirigente generale direttore dell'Ufficio — Capo del Corpo di polizia penitenziaria non è compreso nell'organico dei dirigenti.

3. Il ruolo direttivo espleta le funzioni di:

a) capo di settore dell'Ufficio;

b) capo del servizio merceologico;

c) capo di magazzino;

d) vicario del capo dell'ufficio regionale;

e) capo di reparto di istituto, salvo quanto previsto dalla lettera *m)* del comma 1 e dalla lettera *a)* del comma 4;

f) direttore di poligono;

g) capo di settore di scuola e di istituto di istruzione;

h) capo di stazione navale;

i) direttore della banda musicale;

l) capo dei gruppi sportivi;

m) altre funzioni vicarie.

4. Il ruolo degli ispettori espleta le funzioni di:

a) capo di reparto di istituto meno rilevante;

b) capo di settore di istituto;

c) capo di servizio e di nucleo di istituto;

d) capo di nucleo di polizia giudiziaria;

e) comandante di unità navale;

f) altre funzioni vicarie.

5. Il ruolo dei sovrintendenti espleta le funzioni vicarie di quelle previste per il ruolo degli ispettori, funzioni di coordinamento e di guida di unità di personale e funzioni di capo di armeria.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, numero 1), della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in quanto compatibili con quelle di cui al presente articolo.

7. Non possono essere conferite funzioni amministrative di vertice presso l'Ufficio a personale del ruolo dirigenziale e del ruolo direttivo che non sia in possesso delle specifiche cognizioni giuridiche e tecniche sulla materia oggetto del conferimento stesso.

8. L'attestato sulle cognizioni di cui al comma 7 è rilasciato dall'Istituto superiore di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 24, nella osservanza dei criteri stabiliti dal Ministro della giustizia.

ART. 22.

(Ruolo ausiliario).

1. Il ruolo ausiliario del Corpo di polizia penitenziaria, istituito ai sensi della presente legge, espleta funzioni esecutive, tecniche e logistiche presso ogni sede del Corpo.

2. L'organico del ruolo è stabilito in 3 mila unità.

3. Per la organizzazione del ruolo ausiliario del Corpo di polizia penitenziaria il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle specialità tecniche e logistiche del ruolo, segnatamente nei settori dell'armamento, della meccanica, anche navale, dell'informatica, delle caserme, dei magazzini, del vestiario, delle sale di convegno, dell'attività sportiva e di quant'altro necessario al sostegno operativo del Corpo di polizia penitenziaria:

b) fissazione della permanenza minima di dodici mesi nel ruolo, previsione della possibilità di trattenimento in servizio per un ulteriore biennio e previsione di una definitiva stabilizzazione;

c) conferma dell'utilità del periodo minimo di servizio prestato nel ruolo al soddisfacimento degli obblighi di leva;

d) attribuzione della competenza sulle domande di trattenimento e di stabilizzazione al Consiglio centrale del Corpo di polizia penitenziaria integrato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Corpo di polizia penitenziaria, assicurando la parità con i componenti di ciascuna organizzazione, anche incrementando opportunamente il Consiglio stesso;

e) attribuzione al personale del ruolo ausiliario della qualifica di agente di polizia penitenziaria, di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria:

f) previsione del trattamento economico pari a quello in vigore per gli appartenenti alla eguale qualifica della Po-

lizia di Stato e previsione di classi di stipendio periodiche fino al conseguimento del trattamento economico massimo previsto per il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;

g) esclusione di qualifiche nel ruolo fatta eccezione di quella iniziale;

h) previsione delle modalità di reclutamento a domanda, non consentendo la permanenza minima per l'espletamento del servizio nelle specialità tecniche;

i) previsione delle modalità di accesso al ruolo ordinario degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante concorso riservato, con mantenimento della anzianità e delle posizioni economiche e giuridiche conseguite nel ruolo ausiliario;

l) previsione delle modalità di formazione e di istruzione tecnica del personale aspirante alla immissione nel ruolo ausiliario mediante la istituzione di appositi corsi differenziati a seconda delle specializzazioni;

m) previsione di un concorso riservato per la stabilizzazione nel ruolo.

4. L'arruolamento di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 198, e successive modificazioni, è soppresso.

ART. 23.

(Ruolo direttivo).

1. Il 15 per cento dei posti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è riservato al personale inquadrato nel Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), numero 6), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

ART. 24.

(Istituto superiore di polizia penitenziaria).

1. È istituito l'Istituto superiore di polizia penitenziaria, di seguito denominato « Istituto ».

2. L'Istituto ha sede in Roma ed opera per la formazione e l'aggiornamento dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria.

3. L'Istituto è organizzato e ordinato secondo le direttive impartite dal Ministro della giustizia.

4. L'Istituto è diretto da un dirigente nominato dal Ministro della giustizia. Il direttore dell'Istituto dura in carica tre anni e può essere confermato per un biennio.

5. Il regolamento dell'Istituto è predisposto dall'Ufficio ed è approvato dal Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 25.

(Istruzione e formazione professionale).

1. L'istruzione e la formazione professionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono realizzate mediante i corsi ordinari ed i corsi di aggiornamento tenuti presso le scuole e l'Istituto. I corsi di aggiornamento sono istituiti soltanto in ragione di specifiche esigenze.

2. Per l'istruzione e per la formazione professionale del personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria è costituito il corpo docente per il Corpo di polizia penitenziaria.

3. Il corpo docente di cui al comma 2 è composto da professori universitari, da professori di scuola media superiore, da magistrati, da giuristi, da esperti del Corpo di polizia penitenziaria, da medici, da psicologi, da appartenenti alle Forze di polizia e da personale tecnico, in relazione alle necessità.

4. Il corpo docente è costituito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Il corpo docente rimane in carica per un biennio decorrente dalla data di costituzione.

6. Il Ministro della giustizia suddivide il corpo docente in specifiche sezioni in

relazione alle particolari finalità didattiche.

7. Il corpo docente si riunisce presso l'Istituto prima dell'inizio dell'attività didattica, e ogni volta che sia ritenuto necessario per concordare e per stabilire un metodo di insegnamento conforme alle esigenze ed omogeneo, segnatamente sulle materie di carattere tecnico e professionale. Le riunioni sono presiedute dal Ministro della giustizia o da un sottosegretario di Stato delegato.

8. Il corpo docente organizza ed attiva il programma stabilito dalla commissione paritetica di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, secondo l'indirizzo generale indicato dal Comitato nazionale per gli affari penitenziari. Della commissione paritetica fa parte il direttore dell'Ufficio.

9. Fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, i corsi presso l'Istituto devono essere svolti seguendo programmi di livello universitario.

10. Le commissioni di esame sono nominate dal Ministro della giustizia.

11. Il Ministro della giustizia dispone affinché l'Amministrazione penitenziaria e l'Ufficio curino la redazione di testi scolastici sulle materie tecniche e professionali riguardanti l'attività istituzionale del Corpo di polizia penitenziaria da utilizzare nell'insegnamento. I testi sono preliminarmente esaminati dalla commissione paritetica di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, e sono successivamente approvati dal Ministro della giustizia, sentito il Comitato nazionale per gli affari penitenziari, integrato da un rappresentante del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

12. I testi scolastici su materie di cultura generale, giuridica e di carattere scientifico sono indicati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia.

13. I testi di cui ai commi 11 e 12 sono adottati dal Ministro della giustizia quali testi ufficiali per l'istruzione, la forma-

zione e l'aggiornamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

14. I testi di cui ai commi 11 e 12 sono concessi in dotazione gratuita al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione del personale che partecipa ai corsi per l'accesso ai ruoli direttivo e dirigenziale.

ART. 26.

(Norme di comportamento sindacale).

1. Il preavviso di cui al comma 7 dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, deve essere dato anche al capo del reparto del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 27.

(Ruolo di amministrazione).

1. È istituito il ruolo di amministrazione del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il ruolo di amministrazione è impiegato in tutti gli affari di ufficio, amministrativi e contabili relativi alle competenze fondamentali ed accessorie del personale del Corpo di polizia penitenziaria e concorre, se formalmente richiestone, all'espletamento dell'attività relativa agli analoghi affari penitenziari.

3. Il ruolo di amministrazione dipende dall'Ufficio. Nell'esercizio dell'attività di competenza, il personale del ruolo è assoggettato alla dipendenza funzionale dalla autorità presso cui opera.

4. Il personale del ruolo di amministrazione può essere impiegato in servizi istituzionali soltanto in caso di comprovata e dichiarata emergenza.

5. L'organico del ruolo di amministrazione è stabilito in 3.500 unità nelle seguenti dotazioni di qualifica:

a) personale del ruolo degli ispettori: 358;

b) personale del ruolo dei sovrintendenti: 352;

c) personale del ruolo degli agenti e assistenti: 2.790.

6. Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria e il direttore dell'Ufficio stabiliscono, di concerto, l'organico centrale e periferico del ruolo di amministrazione.

7. Il ruolo di amministrazione è costituito da personale del ruolo degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.

8. L'accesso al ruolo di amministrazione avviene a domanda, previo superamento di un apposito corso di formazione organizzato dal Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica. Il Ministro della giustizia stabilisce le categorie di titoli preferenziali per l'ammissione al corso.

9. Il personale idoneo è iscritto e inquadrato nel ruolo di amministrazione secondo l'ordine di anzianità del ruolo di provenienza ed il servizio prestato in tale ruolo è utile a tutti gli effetti.

10. Compatibilmente con le comprovate esigenze di servizio e con la disponibilità dei posti nei singoli organici, per il personale del ruolo di amministrazione è agevolata la scelta della sede di servizio.

11. Il ruolo di amministrazione è istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 28.

(Ruolo ad esaurimento).

1. Il personale del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fa parte del Corpo di polizia penitenziaria.

2. La collocazione nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è mantenuta in vigore ed è distinta nel ruolo ad esaurimento dei dirigenti e nel ruolo ad esaurimento del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria. Il personale iscritto

tovi non è compreso nel ruolo direttivo di cui all'articolo 23 della presente legge.

3. Il personale dei ruoli ad esaurimento assume le funzioni e gli obblighi dei dirigenti e del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

4. La corrispondenza fra grado militare rivestito dal personale del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e le qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria da assumere è stabilita dalla tabella allegata alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

5. La progressione di carriera nei ruoli ad esaurimento di cui al presente articolo ha luogo separatamente da quella analoga dei ruoli ordinari e speciali, secondo la stessa procedura.

ART. 29.

(Copertura dei posti dirigenziali e direttivi).

1. Fino alla completa copertura dei posti previsti nel ruolo dirigenziale e nel ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, le funzioni dirigenziali e direttive di cui all'articolo 21 possono essere affidate a personale idoneo dei corrispondenti ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, fermo l'impiego del personale di cui all'articolo 28; i reparti rimangono provvisoriamente affidati al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su richiesta del direttore dell'Ufficio, provvede agli adempimenti formali previsti dal comma 1.

3. Alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 è data attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

(Disciplina).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di disciplina del Corpo di polizia penitenziaria conforme alle disposizioni

della presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, è abrogato il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.

2. Per il periodo intercorrente dalla data di costituzione formale degli uffici di cui agli articoli 8 e 11 della presente legge alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro della giustizia identifica le autorità del Corpo di polizia penitenziaria sostitutive di quelle indicate nel decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, ovvero avoca temporaneamente a sé il potere di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 449 del 1992.

ART. 31.

(Beni — Commissioni).

1. I capitolati tecnici di beni e servizi del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono redatti a cura di commissioni composte da esperti del Corpo di polizia penitenziaria, della Amministrazione penitenziaria e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono approvati dal Ministro della giustizia.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono nominate dal Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati.

3. Il Ministro della giustizia stabilisce la composizione delle commissioni di collaudo dei beni del Corpo di polizia penitenziaria anche inserendo personale tecnico di altre Forze di polizia reso disponibile dai Ministri interessati.

ART. 32.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le disposizioni della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, incompatibili con quelle della presente legge.

